

COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 71

DEL 16/09/2008

OGGETTO: Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura – (art. 40 comma 4 bis L.R. 6.4.1996 n. 16 e ss.mm.ii.).

L'anno duemilaotto, il giorno sedici mese di settembre alle ore 20,19 in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito, il Consiglio Comunale, in seduta di aggiornamento.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste l'Avv. Mario Picone, V. Segretario Comunale.

Sono presenti i consiglieri:

CONSIGLIERI			
1) RIVILLITO	ANTONINO	12) IURATO	VINCENZO
2) BRAMANTI	VINCENZO	13) GUTTA'	AGATINO
3) VERDIRAME	ROCCO	14) ARRABITO	MAURIZIO
4) CARBONE	SALVATORE	15) CANNATA	ARMANDO
5) LOPES	MARCO	16) CARUSO	ANDREA
6) BONINCONTRO	LORENZO	17)EPIRO	BARTOLOMEO
7) AQUILINO	GIANPAOLO	18)GALESI	BARTOLOMEO
8) CARUSO	CLAUDIO	19) CALABRESE	SALVATORE
9) VENTICINQUE	BARTOLOMEO	<u>ASSENTI</u>	
10) FIDONE	FABIO	1) PACETTO	VINCENZO
11) CASERTA	ADRIANO		

A questo punto si passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g. e precisamente: "Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura (art. 40 comma 4 bis L.R.6.4.1996 . 16 e ss.mm.ii.).

Il geom. Fiorilla illustra la proposta.

Il Presidente fa presente che vi sono due emendamenti presentati dal cons. Verdirame. Quindi dà la parola al Presidente della 4[^] Commissione che congiuntamente alla 1[^] esprime parere favorevole.

Il cons. Verdirame illustra gli emendamenti alla proposta e precisamente N.1 e N. 2 (allegati).

Il geom. Fiorilla interviene in merito agli emendamenti.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Aquilino, Bonincontro, Caserta.

Il cons. Cannata è favorevole agli emendamenti.

Il geom. Fiorilla esprime parere favorevole nei confronti dell'emendamento n. 1.

Il cons. Epiro si associa al pensiero del cons. Cannata.

Si mette ai voti l'emendamento n. 1 con il seguente risultato: Favorevoli 7 Cannata, Aquilino, Caruso C., Caruso A., Verdirame, Epiro, Fidone.

Astenuti 12.

L'emendamento n. 1 non è approvato.

Si mette ai voti l'emendamento n. 2 con il seguente risultato: Favorevoli 7, Astenuti 12.

L'emendamento non è approvato.

Si mette ai voti l'intera proposta che viene approvata all'unanimità dei presenti (19 consiglieri).

Si mette ai voti l'immediata esecutività che viene approvata all'unanimità dei presenti (19).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 10 del 04/08/2008, relativa all'oggetto, allegata alla presente delibera.

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito.

Visto il foglio allegato del parere.

Visto l'esito delle superiori votazioni.

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente.

DELIBERA

1. Di approvare la proposta del Capo Settore n° 10 del 04/08/2008 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere di regolarità tecnica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

IL PRESIDENTE

f.to (Geom. Antonino Rivillito)

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Avv. Mario Picone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di C.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal **26/09/2008** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Scicli, li 25/09/2008

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Avv. Mario Picone)

REGOLAMENTO SUI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

(art, 40 c. 4 bis L.R. 6.4.1996 n° 16 e ss.mm.ii.)

Art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti:

Art. 2

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno, di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed a taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonchè all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

Art. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

Art. 4

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

Art. 5

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt. 200 di boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui. In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Art. 6

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

Art. 7

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziate tra loro non meno di mt. 6:
 - il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
 - le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a mt. 10 delle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 9

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 10

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

Art. 11

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51,00 ad euro 258 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del sindaco.

Art. 12

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.